

DIREZIONE GENERALE

Prot.: 158857/RU

Roma, 27 maggio 2020

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID 19 una emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTO il D.P.C.M. 8, 9 e 11 marzo 2020 che hanno previsto, tra l'altro la sospensione di numerose attività commerciali e di ristorazione, con esclusione, tra l'altro, dei “tabaccai” purché sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

VISTO il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;

VISTO il Decreto Legge dell'8 aprile 2020 n. 23 recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;

RILEVATO che l'art. 103 comma 1 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 dispone che “*ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020*”;

RILEVATO, altresì, che l'art. 103 comma 2 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 nella precedente formulazione prevede che: “*tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, titoli, abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020*”;

DIREZIONE GENERALE

TENUTO CONTO che l'art. 37 del Decreto Legge dell'8 aprile 2020 n. 23 ha previsto che: *“il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”*;

CONSIDERATO che l'art. 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, nel disporre, tra l'altro, la proroga dei termini procedurali di cui al comma 1 dell'art. 103 del Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18, nulla ha previsto in ordine ai termini di cui comma 2 del citato articolo;

CONSIDERATO, pertanto, che in relazione ai titoli in scadenza dal 16 aprile non operava la *prorogatio* normativa di cui al menzionato art. 103 comma 2, si è reso necessario adottare, nelle more dell'adozione di adeguati interventi normativi, la determina direttoriale n. 126773/RU del 27 aprile 2020, al fine di superare criticità di cui sopra e di garantire la piena operatività e funzionalità della rete di vendita dei sopra citati prodotti nonché parità e uniformità di trattamento;

CONSIDERATO che la determina direttoriale sopra citata ha previsto, in via provvisoria e d'urgenza, che tutti i titoli abilitativi, relativi alla rete di distribuzione dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione, in scadenza tra il 16 aprile 2020 ed il 15 maggio 2020 conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020.

CONSIDERATO che il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 è stato convertito con modifiche in legge 24 aprile 2020 n. 27, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 29 aprile 2020;

CONSIDERATO, in particolare, che la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 ha modificato l'art. 103 comma 2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 come segue: *“Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”*;

RILEVATO che l'art. 103 comma 2 sopra citato dispone espressamente che i titoli in scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza sanitaria (ad oggi 31 luglio) e, pertanto, allo stato, fino al 29 ottobre 2020;

CONSIDERATO, pertanto, che, la disposizione di cui sopra stabilisce un'estensione, anche in relazione ai titoli in scadenza dal 16 aprile, della *prorogatio* normativa prevista originariamente per i soli titoli in scadenza in data anteriore a quella citata;

DIREZIONE GENERALE

RILEVATA, conseguentemente, la necessità di procedere alla abrogazione e sostituzione della determina direttoriale n. 126773/RU del 27 aprile 2020 in ragione del sopravvenuto e citato intervento normativo;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

La determinazione direttoriale n. 126773/RU del 27 aprile 2020 è abrogata e sostituita integralmente dalla presente.

ARTICOLO 2

Tutti i certificati ed atti abilitativi comunque denominati, relativi alla rete di distribuzione dei tabacchi lavorati e dei prodotti liquidi da inalazione in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e, dunque, allo stato, fino al 29 ottobre 2020.

ARTICOLO 3

Le istanze di rinnovo delle concessioni di rivendita di generi di monopolio, delle autorizzazioni dei patentini nonché delle autorizzazioni alla distribuzione dei prodotti liquidi da inalazione andranno presentate al competente ufficio dei Monopoli entro i trenta giorni antecedenti alla scadenza indicata dalla norma, ossia entro e non oltre il 29 settembre 2020.

ARTICOLO 3

In ragione dell'intervenuta scadenza al 29 ottobre 2020 di tutti i titoli abilitativi comunque denominati, disposta *ex lege*, ai fini del rinnovo delle concessioni di rivendita di generi di monopolio e della conseguente determinazione dell'*una tantum*, andrà calcolato l'ulteriore importo dovuto per il periodo che intercorre tra l'originaria scadenza e quella fissata in via normativa.

oooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna